



OGGETTO: *Istituzione del Comitato Unico di Garanzia - CUG. Modifiche al Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale.*

Schema di deliberazione n. 17 del 25 febbraio 2014

Verbale n. 6

Componenti:

			Pres.	Ass.
Presidente	Daniele	LEODORI	X	_____
Vice Presidente	Massimiliano	VALERIANI	X	_____
Vice Presidente	Francesco	STORACE	X	_____
Consigliere Segretario	Maria Teresa	PETRANGOLINI	X	_____
Consigliere Segretario	Gianluca	QUADRANA	X	_____
Consigliere Segretario	Giuseppe	SIMEONE	X	_____

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE

RILEVA

NON RILEVA

Assiste il Segretario generale **Dott. Antonio Calicchia**

L'Ufficio di presidenza

Su proposta del Presidente del Consiglio

- VISTA** la legge statutaria dell'11 novembre 2004, n. 1, "Nuovo Statuto della Regione Lazio" e successive modifiche;
- VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche;
- VISTA** la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 concernente "Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale" e successive modifiche ed in particolare il Capo II del Titolo IX;
- VISTO** l'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 così come sostituito dall'articolo 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183, che prevede l'istituzione presso le pubbliche amministrazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing;
- VISTA** la direttiva 4 marzo 2011, emanata dai Dipartimenti per la Pubblica amministrazione e l'Innovazione e per le Pari opportunità (pubblicata nella gazzetta ufficiale n. 134 dell'11 giugno 2011), concernente le "Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni";
- RITENUTO** di istituire nell'ambito del Consiglio regionale, il Comitato Unico di Garanzia - CUG;
- RITENUTO** pertanto di apportare al Regolamento le necessarie modifiche;


all'unanimità dei presenti

DELIBERA


1. di apportare al Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale le modifiche di cui all'allegato A;

2 di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet del Consiglio regionale.

Il Segretario
Antonio Calicchia



Il Presidente
Dantele Leodori



Allegato A
alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza ²⁵ febbraio 2014, n. 17
Modifiche al Capo II del Titolo IX del Regolamento di organizzazione

1. Al Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale sono apportate le seguenti modifiche:

a) La rubrica del Capo II del Titolo IX è sostituita dalla seguente <<COMITATO UNICO DI GARANZIA-CUG>>;

b) Gli articoli dal 370 a 376 sono sostituiti dai seguenti:

<<Art. 370
(*Fonti*)

1. Le disposizioni di cui al presente capo disciplinano il funzionamento, l'organizzazione e l'attività del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), del Consiglio regionale del Lazio, istituito ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (come modificato dall'articolo 21 della legge 4 novembre 2010, n.183) e successive modifiche e della direttiva emanata dai Dipartimenti per la Pubblica amministrazione e l'Innovazione e per le Pari opportunità del 4 marzo 2011 (pubblicata nella gazzetta ufficiale n. 134 dell'11 giugno 2011), di seguito all'interno del presente capo denominata Direttiva.

Art. 371
(*Compiti del CUG*)

1. Il CUG esercita i compiti di cui al comma 03, dell'articolo 57, del d. lgs.165/2001 e della Direttiva.

2. Al CUG spettano, in particolare i seguenti compiti:

a) propositivi:

1) predisposizione di piani azioni positive, per favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne;

2) promozione e/o potenziamento di ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di conciliazione vita privata/lavoro e quanto necessario per consentire la diffusione della cultura delle pari opportunità;

3) materie rientranti nella propria competenza ai fini della contrattazione integrativa;

4) iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonché azioni positive al riguardo;

5) analisi e programmazione di genere che considerino le esigenze delle donne e degli uomini (es. bilancio di genere);

6) diffusione delle conoscenze e delle esperienze, nonché di altri elementi informativi, documentali, tecnici e statistici sulle problematiche delle pari opportunità e sulle solu-

Parte integrante deliberazione U.d.P.
n. 17 del 25.02.2014
Il Segretario Il Presidente

zioni adottate da altre amministrazioni o enti, anche in collaborazione con la Consigliera di parità del territorio di riferimento;

7) azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo;

8) azioni positive, interventi e progetti, quali indagini di clima, codici etici e di condotta, idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze sessuali, morali o psicologiche- mobbing- nell'amministrazione pubblica di appartenenza;

b) consultivi:

1) nei progetti di riorganizzazione dell'amministrazione;

2) nei piani di formazione del personale;

3) sull'orario di lavoro, la flessibilità lavorativa e gli interventi di conciliazione;

4) sui criteri di valutazione del personale;

5) nella contrattazione integrativa nelle materie che rientrano nelle competenze del CUG;

c) di verifica:

1) sui risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari opportunità;

2) sugli esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio lavorativo;

3) sugli esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro-mobbing;

4) sull'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, promozione negli avanzamenti di carriera, nella sicurezza sul lavoro.

3. Il CUG promuove, altresì, la cultura delle pari opportunità ed il rispetto della dignità della persona nel contesto lavorativo, attraverso la proposta, agli organismi competenti, di piani formativi per tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici, anche attraverso un continuo aggiornamento per tutte le figure dirigenziali.

Art. 372

(Composizione e sede)

1. Il CUG è composto:

a) dal Presidente, scelto secondo le modalità di cui all'articolo 374;

b) da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi degli articoli 40 e 43 del d. lgs. 165/2001;

c) da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione.

2. I componenti di cui al comma 1, lettera c), sono nominati dal segretario generale tra i dipendenti in possesso dei requisiti previsti nella Direttiva previo avviso interno.

3. Per ogni componente effettivo di cui al comma 1 è previsto un supplente. Il supplente interviene alle sedute del CUG solo in caso di assenza del componente effettivo.

4. La partecipazione alle riunioni del CUG è considerata attività di servizio a tutti gli effetti e non comporta, per i suoi componenti effettivi e supplenti nonché per il segretario, il diritto alla percezione di compensi aggiuntivi.

5. Il CUG ha sede presso il Consiglio regionale del Lazio.

Art. 373

(Costituzione e durata in carica)

1. Il CUG è costituito con provvedimento del segretario generale ed ha durata quadriennale. I Componenti continuano a svolgere le funzioni fino alla nomina del nuovo organismo.

2. I componenti possono essere rinnovati nell'incarico per una sola volta. Il divieto di un terzo rinnovo non si applica ai componenti che abbiano svolto la loro funzione per un periodo di tempo inferiore a due anni.

3. I componenti nominati nel corso del quadriennio cessano comunque dall'incarico allo scadere del mandato del CUG.

4. Il CUG è regolarmente costituito e può operare ove sia stata nominata la metà più uno dei/delle componenti previsti.

Art. 374

(Il Presidente del CUG)

1. Il Presidente è nominato dal segretario generale, con lo stesso provvedimento di cui all'articolo 373, comma 1 tra i componenti di parte datoriale di cui all'articolo 372, comma 1, lettera c appartenenti ai ruoli del Consiglio regionale in possesso, oltre ad elevate capacità organizzative, di comprovata esperienza maturata anche in analoghi organismi o nell'esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del personale.

2. Il Presidente del CUG rappresenta il CUG, convoca e presiede le riunioni, ne stabilisce l'ordine del giorno anche sulla base delle indicazioni dei componenti e ne coordina i lavori. Il Presidente provvede affinché l'attività del CUG si svolga in stretto raccordo con i competenti organi dell'Amministrazione.

3. Il Presidente del CUG designa, tra i componenti di cui all'articolo 372, comma 1, lettera c), un vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

4. In caso di cessazione anticipata dall'incarico o di dimissioni del Presidente il nuovo Presidente è nominato con le medesime modalità di cui al comma 1 e dura in carica fino alla scadenza del CUG.

Art. 375
(Convocazioni)

1. Il CUG si riunisce in convocazione ordinaria, di norma, almeno tre volte l'anno.
2. Il Presidente convoca il CUG, in via straordinaria, ogniqualvolta sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti effettivi, di cui almeno uno in rappresentanza delle componenti di cui all'articolo 372, comma 1, lettera b) e c).
3. La convocazione ordinaria viene effettuata mediante posta elettronica almeno cinque giorni lavorativi prima della data prescelta per la riunione. La convocazione straordinaria viene effettuata con le stesse modalità almeno tre giorni lavorativi prima della data prescelta.
4. La convocazione, da inviarsi sia ai componenti effettivi che, per conoscenza, ai supplenti, deve indicare la data e il luogo della riunione, l'ordine del giorno e contenere la documentazione strettamente necessaria per la trattazione dei relativi argomenti.

Art. 376
(Deliberazioni)

1. Il CUG può validamente deliberare quando sia presente la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto.
2. Hanno diritto al voto i componenti legittimamente presenti alla riunione.
3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti palesi espressi dai presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. I componenti impossibilitati a partecipare alle riunioni devono darne tempestiva comunicazione al Presidente ed al componente supplente.
5. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario in servizio presso la struttura competente in materia di assistenza al CUG, senza diritto di voto, e, in sua assenza, dal suo supplente.
6. Le riunioni del CUG sono verbalizzate in forma sintetica. Il verbale è firmato dal Presidente, da tutti i componenti e dal segretario.
7. I componenti possono chiedere l'inserimento nel verbale di loro dichiarazioni testuali.
8. Il segretario provvede all'invio dei verbali delle sedute anche ai componenti supplenti al fine di favorire il loro costante aggiornamento sui temi trattati.

9. Le deliberazioni approvate sono inviate al segretario generale.

10. Il CUG può deliberare la richiesta di sostituzione del componente che si assenti reiteratamente senza giustificato motivo per più di tre volte. La delibera è trasmessa tempestivamente al segretario generale per l'adozione dei provvedimenti di competenza>>;

c) Dopo l'articolo 376 sono inseriti i seguenti:

<<Art. 376 bis

(Dimissioni del Presidente e dei componenti)

1. Le dimissioni di un componente del CUG sono presentate in forma scritta al Presidente del CUG stesso, che provvede a darne tempestiva comunicazione al segretario generale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

2. Il CUG ne prende atto nella prima seduta successiva alla data di trasmissione della lettera di dimissioni.

3. Il Presidente comunica, in forma scritta, le proprie dimissioni al CUG e al segretario generale. In caso di dimissioni o cessazione dalla carica del Presidente le funzioni, nelle more della nomina del nuovo Presidente, sono svolte dal Vicepresidente.

Art. 376 ter

(Commissioni e gruppi di lavoro)

1. Nello svolgimento della sua attività il CUG può operare in commissioni o gruppi di lavoro.

2. Il CUG, su richiesta del Presidente o dei componenti, può deliberare la partecipazione alle sedute di soggetti esterni al Comitato senza diritto di voto.

3. Il Presidente, sentito il CUG, può designare tra i componenti un responsabile per singoli settori o competenze del CUG stesso. Il responsabile svolge le funzioni di relatore sulle questioni rientranti nel settore assegnato e a tal fine cura l'attività preparatoria ed istruttoria, riferisce al CUG e formula proposte di deliberazione.

Art. 376 quater

(Relazione annuale)

1. Il CUG redige, entro il 30 marzo, una relazione dettagliata sulla situazione del personale del Consiglio regionale riferita all'anno precedente.

2. Nella relazione di cui al comma 1 è illustrata, in particolare, l'attuazione dei principi

di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro - mobbing. La relazione tiene altresì conto anche dei dati e delle informazioni fornite dal servizio di prevenzione e sicurezza del Consiglio regionale.

3. La relazione di cui al comma 1, approvata a maggioranza dal CUG, è trasmessa ai componenti dell'Ufficio di presidenza ed al segretario generale.

Art. 376 quinquies

(Rapporti tra il CUG e l'Amministrazione)

1. I rapporti tra il CUG e l'Amministrazione sono improntati ad una costante ed efficace collaborazione.

2. Il CUG può richiedere dati, documenti e informazioni inerenti le materie di propria competenza, nel rispetto delle procedure e delle norme vigenti.

3. Il CUG mette a disposizione le informazioni e/o i progetti utili agli organismi e alle strutture del Consiglio regionale competenti a formulare proposte e realizzare interventi inerenti a argomenti e materie tra quelli di competenza del CUG stesso.

4. Nell'ambito del sito internet del Consiglio regionale è prevista una apposita area dedicata al CUG. Il CUG provvede ad aggiornare periodicamente detta area circa le attività svolte dallo stesso.

Art. 376 sexies

(Collaborazione con altri organismi)

1. Nello svolgimento dei propri compiti, il Comitato si avvale della collaborazione di altri organismi, secondo le modalità indicate dalla Direttiva, ed in particolare collabora con:

a) le Consigliere Nazionale e Regionale di Parità;

b) l'UNAR, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, costituito presso il Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per tutte le azioni ascrivibili all'ambito delle discriminazioni per razza o provenienza etnica;

c) l'Organismo Indipendente di Valutazione;

d) il Consigliere di fiducia di cui all'articolo 381, comma 3.

Art. 376 septies

(Regolamento interno)

1. Entro 60 gg dalla sua costituzione, il C.U.G. adotta, in conformità a quanto previsto nel presente capo ed alle linee di indirizzo indicate nella Direttiva, un regolamento interno per la disciplina delle modalità di funzionamento dello stesso.

2. Nel Regolamento di cui al comma 1), in particolare, sono disciplinate le modalità di

consultazione con gli altri organismi competenti nelle materie del CUG.

3. Il Regolamento di cui al comma 1 è pubblicato nell'area dedicata al CUG sul sito internet del Consiglio regionale del Lazio.>>

d) Al comma 6 dell'articolo 381 le parole: <<dagli articoli 55 e 56 del d.lgs. 165/2001>> sono sostituite dalle seguenti: <<dagli articoli 55 e 55 bis del d.lgs. 165/2001>>;

e) Al comma 4 dell'articolo 385 le parole: <<CPO>> sono sostituite dalle seguenti: <<CUG>>.